



**ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

**ORDINANZA N. 41 DEL 17/12/2021**

**PORTO DI ANCONA  
DEPOSITO TEMPORANEO AREA DEMANIALE MARITTIMA DI MQ 6000 –  
A TERGO DELLA BANCHINA N. 20 DEL PORTO DI ANCONA**

- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il D.M. 05 luglio 2021 n. 267 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 06/07/2021, recante nomina del Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** il D.M. 05 luglio 2021, a mente del quale il Commissario straordinario esercita, dalla data di notifica del suddetto decreto e fino al ripristino degli ordinari organi, i poteri e le attribuzioni indicate dall'art. 8 della L. 28/01/1994 n. 84;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;



- VISTO** l'art. 50 Cod. Nav. in combinato disposto con l'art. 39 Reg. Cod. Nav., recante la disciplina dell'uso dei beni demaniali e delle modalità di autorizzazione anche della temporanea sosta di merci o materiali riconnesse alle attività di carico e scarico portuali per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali;
- VISTO** sempre il combinato disposto degli artt. 50 Cod. Nav. e 39 Reg. Cod. Nav., secondo cui per la temporanea sosta di merci, il pertinente titolo autorizzatorio deve recare la indicazione delle zone e delle pertinenze oggetto della autorizzazione, la specie dei materiali o delle merci; la durata della utilizzazione, il canone da corrispondere oltre che le eventuali altre condizioni cui l'atto autorizzativo rimane subordinato;
- VISTO** il vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con Ordinanza Commissariale portante n. 22/2021;
- VISTI** in particolare, gli artt. 8, 9 e 18 del su menzionato Regolamento di Amministrazione del Demanio;
- VISTO** l'art. 9 ultimo comma ibidem a mente del quale nel caso in cui la richiesta di occupazione temporanea abbia ad oggetto l'utilizzazione di aree demaniali per lo svolgimento di una delle operazioni portuali individuate all'art. 16 della L. 84/1994, l'eventuale autorizzazione all'utilizzo dell'area potrà essere rilasciata di massima soltanto al soggetto legittimato ad operare ai sensi dello stesso art. 16;
- VISTO** l'art. 18 penultimo comma del citato Regolamento di Amministrazione del Demanio che dispone che il canone complessivo, soggetto a rivalutazione annuale su base dell'indice ISTAT, che risulterà dal conteggio del canone, con le misure unitarie ivi previste, non potrà, tuttavia, essere inferiore alla misura minima prevista dall'art. 9 del Decreto Interministeriale del 19/7/1989;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n.132 del 06/02/2001 recante il Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n.84/1994.
- VISTO** il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 31 Marzo 1995, n. 585 con cui è stato approvato il Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali.
- VISTA** l'Ordinanza Presidenziale n. 1/2016 in data 13/01/2016, e successive modificazioni, che ha approvato e reso esecutivo il "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Ancona";
- VISTA** la richiesta della A.C.T. S.r.l. – C.F./P.IVA 02170440420, impresa portuale ex art. 16 l. 84/94, acquisita al prot. n. ARR-15668-10\_12\_2021, avente ad oggetto una istanza di autorizzazione al deposito temporaneo di contenitori in un'area di mq. 6.000,00 situata a tergo della banchina



n.20, per contingente sopravvenuta necessità a seguito di richiesta dell'armatore committente, di sbarcare circa 800 contenitori da 40 piedi dalla M/n MSC Alyssa, prevista arrivare nella giornata del 15.12.2021, in ragione della attuale prolungarsi di talune giacenze e di sopraggiunte necessità del suddetto armatore essendo la impresa portuale, allo stato, impossibilitata a garantire lo sbarco in analisi poiché gli spazi attualmente assentiti in concessione non risulterebbero sufficienti all'uopo, con necessità di ricorrere ad una soluzione temporanea;

**VISTA**

la nota prot. PAR 9014-10\_12\_2021, con cui l'Ente, nel ridurre temporalmente l'assentibilità delle aree in argomento in coerenza con la disciplina sottesa di cui all'art. 50 Reg. Cod. Nav., ha richiesto alla società istante gli adempimenti funzionali all'uopo, quali la corresponsione preventiva del canone dovuto e maggiorato ex lege, la produzione della cauzione a garanzia, laddove l'attestazione di vigenza della polizza RCT – RCO portante n. 370535523 per la corrente annualità, risulta acquisita agli atti d'ufficio;

**VISTA**

la nota prot. PAR 8810-01\_12\_2021, con cui gli Uffici hanno provveduto a richiedere all'impresa portuale, in ragione della ubicazione del deposito dalla stessa istante individuata, il conseguimento del prescritto nulla osta doganale ai sensi dell'art. 19 D.lgs. 374/1990, nonché valutazioni tecniche ai pertinenti Uffici dell'Ente;

**VISTE**

le valutazioni tecniche, elaborate all'esito di apposito sopralluogo ed affidate alla nota prot. PAR 9048-14\_12\_2021;

**VISTA**

la nota prot. 9051-14\_12\_2021 con cui, in coerenza con le valutazioni tecniche di cui sopra, gli Uffici hanno richiesto alla società istante di pianificare l'uso dell'area, assicurando la stabilità dei container depositati, nonché dei mezzi operativi durante le fasi di movimentazione, con produzione di specifica dichiarazione del legale rappresentante pro tempore, attestante di aver adempiuto alla prescrizione sopra detta, ciò a tutela della sicurezza degli operatori portuali, manlevando l'Ente da qualsivoglia eventuale responsabilità;

**VISTE**

le note prot. PAR 9049-14\_12\_2021 e prot. PAR 9054-14\_12\_2021, recanti le valutazioni di safety e security espresse dal preposto Ufficio dell'Ente, recante prescrizioni che verranno puntualmente declinate in seno al presente provvedimento ordinamentale;

**VISTA**

la nota prot. ARR 15845-15\_12\_2021 con cui l'Agenzia delle Dogane di Ancona ha trasmesso il prescritto nulla osta doganale ai sensi dell'art. 19 D.lgs. 374/1990, recante autorizzazione, per le prerogative doganali, al deposito di contenitori nell'area a tergo della banchina n. 20 di mq 6.000,00 per un periodo limitato a mesi tre;

**VISTE**

le concessioni demaniali marittime portanti n. 00-16/2020 del 10.07.2020 Rep.1617 avente ad oggetto mq 52.960 (lotto A) di area demaniale marittima in Darsena Marche e n. 00-38/2020 del 15.10.2020



- Rep. 1709 avente ad oggetto ulteriori mq 1.560,00, entrambi per deposito continuativo di contenitori;
- VISTE** le autorizzazioni di impresa ex art. 16 l. 84/94 recanti nn. 6A/2020 e 7C/20 rilasciate a favore della società A.C.T. s.r.l.;
- CONSIDERATA** l'esigenza manifestata dalla società istante di disporre per un arco temporale limitato di ulteriori aree di deposito, non altrimenti soddisfabile con le attuali disponibilità di aree assentite in concessione demaniale marittima, con i titoli demaniali sopra richiamati;
- VISTA** la comunicazione portante prot. ARR 15917-16\_12\_2021, con cui l'impresa portuale A.C.T. s.r.l. ha rimesso la documentazione richiesta, recante attestazione di corresponsione del canone dovuto e di formale costituzione di cauzione per l'importo richiesto;
- VISTA** la comunicazione prot. ARR 15944 – 17\_12\_2021, con cui l'impresa portuale ha rimesso a questi Uffici, in adesione alle richieste integrative e prescrittive di cui alla nota prot. 9051-14\_12\_2021, la chiesta relazione recante pianificazione dell'uso dell'area, assicurando la stabilità dei container depositati, nonché dei mezzi operativi durante le fasi di movimentazione, con produzione di specifica dichiarazione del legale rappresentante *pro tempore*, attestante di aver adempiuto alla prescrizione sopra detta, ciò a tutela della sicurezza degli operatori portuali, con manleva dell'Ente da qualsivoglia eventuale responsabilità, in uno con la relazione tecnica a firma di tecnico abilitato ed approvazione in calce del delegato alla sicurezza ai sensi dell'art. 16 D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii.;
- TENUTO CONTO** che la richiesta formalizzata dalla impresa portuale è volta a far fronte ad una esigenza avente anche natura transitoria riconnessa alle previsioni incrementali di traffico in ragione della attuale prolungarsi di talune giacenze e di sopraggiunte necessità dell'armatore committente essendo la impresa portuale, allo stato, impossibilitata a garantire lo sbarco in analisi, poiché gli spazi attualmente assentiti in concessione non risulterebbero sufficienti all'uopo, con necessità di ricorrere ad una soluzione temporanea;
- CONSIDERATO** che, tra i compiti delle Autorità di Sistema portuale, ascritti dalla legge n. 84/94, rientra quello di promozione delle attività commerciali ed industriali esercitate nei porti di competenza, a norma dell'art. 6 comma 1 lett. a) l. 84/94, sì come novellata dal D.lgs. 169/2016;
- CONSIDERATO** che lo svolgimento delle operazioni portuali connesse al temporaneo deposito in argomento presso il porto di Ancona sia in grado di generare un incremento delle attività indotte da tale stoccaggio a favore dello sviluppo dei traffici portuali e del generale indotto che tali attività determinano;



**RITENUTO** di dover provvedere ad autorizzare il deposito temporaneo di che trattasi nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità e della salute e sicurezza dei lavoratori coinvolti nello svolgimento delle operazioni portuali;

**VISTI** gli atti d'ufficio;

### **RENDE NOTO**

A decorrere dal 19.12.2021 fino alla data del 19.03.2022, l'area di mq 6000,00 come da planimetria allegata, sarà destinata in via eccezionale, temporanea e non ripetibile al deposito temporaneo di contenitori, oggetto di operazioni portuali condotte ai sensi dell'art. 16 l. 84/94 dalla società A.C.T. s.r.l., impresa portuale autorizzata con titoli portanti nn. 6A/2020 e 7C/20.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

#### **ORDINA**

##### **Art. 1**

Ai fini delle attività di deposito cui alle superiori premesse e per l'intera durata delle stesse, tutti gli spazi all'uopo interessati sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le ordinarie attività previste nelle aree immediatamente adiacenti.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Qualora le necessità di utilizzare le suddette aree demaniali marittime, ulteriori rispetto a quelle condotte in regime di concessione, dovesse esaurirsi in epoca antecedente alla scadenza sopra indicata, è obbligo dell'impresa portuale A.C.T. s.r.l. darne tempestiva comunicazione alla Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

##### **Art. 2**

La presente ordinanza è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni da parte dell'impresa portuale A.C.T. s.r.l.:

- le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori ai sensi del D.lgs. 81/2008 ss.mm.i., di igiene e sanità pubblica, ivi compreso il rispetto delle attuali misure di contenimento del virus ed eventuali modifiche che saranno comunicate dagli Enti competenti;
- pianificare l'uso dell'area, assicurando la stabilità dei container depositati, nonché dei mezzi operativi durante le fasi di movimentazione, con produzione di specifica dichiarazione del legale rappresentante *pro tempore*, attestante di aver adempiuto alla prescrizione sopra detta, ciò a tutela della sicurezza degli operatori portuali, manlevando l'Ente da qualsivoglia eventuale responsabilità;
- in presenza di necessità di carattere operativo e connesse al rispetto delle norme di sicurezza al momento non preventivabili, questa Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente e/o definitivamente la efficacia del presente provvedimento fornendo le dovute motivazioni.



- Al fine di ridurre eventuali interferenze tra le attività di movimentazione dei contenitori afferenti l'area richiesta e le operazioni portuali caratterizzanti le limitrofe aree operative e la viabilità di servizio, la società dovrà ricorrere alla delimitazione del perimetro assicurando comunque quella già esistente in banchina n. 20 in numero adeguato per mantenere la dovuta distanza di sicurezza dal lato mare dal ciglio banchina e utilizzando all'uopo parte residua dei new jersey presenti nell'area (lato mare b. 20), avendo al contempo sempre cura di garantire la completa viabilità lato mare (banchina n. 19 – 20 – 21) e lato magazzino assentito alla impresa portuale I.CO.P. s.r.l.;
- Al termine del deposito, l'impresa portuale dovrà riposizionare tutti i predetti elementi di delimitazione (new jersey) nell'attuale posizione lato mare;
- dovrà essere garantito il transito ordinario della viabilità portuale oltre che di eventuali mezzi di soccorso e di emergenza lungo la medesima viabilità;
- dovrà essere assicurata, sulla base di specifiche valutazioni dei rischi interferenziali, ogni necessaria misura di prevenzione, ivi incluse le connesse azioni di coordinamento necessarie, in relazione alle attività portuali limitrofe anche di altrui competenza;
- in prossimità di binari ferroviari in esercizio, il deposito dovrà avvenire mantenendo sempre la distanza di m. 2,00 dalla rotaia più vicina;
- a cura dell'impresa portuale, alla scadenza della vigenza del presente titolo, dovrà essere garantita la immediata riduzione in pristino stato e la pulizia degli spazi utilizzati, nonché la rimozione delle attrezzature di cui la stessa si avvale ordinariamente, con obbligo comunicativo a questa Autorità di Sistema Portuale;
- qualora l'impresa portuale non adempia all'obbligo dello sgombero o della riconsegna della area assentita alla scadenza del periodo di vigenza del presente titolo, l'Ente potrà provvedervi d'ufficio in danno all'impresa portuale, rivalendosi sulla cauzione prestata.
- è fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti, non esimando il presente titolo dalla acquisizione di ogni altro assenso, nulla osta comunque denominato che sia ex lege dovuto.

### Art. 3

La società A.C.T. s.r.l., impresa portuale autorizzata ai sensi dell'art. 16 l. 84/94, assume il formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni anche di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT-RCO all'uopo acquisita.

La impresa portuale, prima dell'avvio del deposito di che trattasi, comunicherà alla Autorità di Sistema Portuale i nominativi ed i recapiti mail e telefonici del personale reperibile contattabile in caso di necessità.

### Art. 4 Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale: <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>



I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per gli illeciti previsti dal Codice della Strada in quanto applicabile.


I mezzi eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi.

Ancona, **17 DIC. 2021**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Giovanni Pettorino**

*IL DIRIGENTE*  
*Giovanna Chilà*

PRODOTTORE: ITC S.p.A. - ROMA  
SCALE: 1:5000  
N. 1000/1000/1000/1000  
CANTIERE: ITC S.p.A. - ROMA



23

22

21

20

19

MAINE DEP.  
LAREO MERO  
VARE

M. 844

VARCO  
DOGANALE

CORSIA TRASPORTI EDEEZ

MERCIA SQUADRATE

VA ENAUDI

M. 8000

VA TOTO SOD

EX-STABILIMENTO CEREALICOLO